



Laboratoire italien

Politique et société

25 | 2020

Mots et gestes dans l'Italie de la Renaissance

I segni della colpa: il giurista e la lettura del corpo a Venezia nella prima età moderna

Les signes de culpabilité : le juriste et la lecture corporelle à Venise au début des temps modernes

Signs of guilt: the jurist and the reading of the body in Early Modern Venice

Manuela Bragagnolo



Edizione digitale

URL: <http://journals.openedition.org/laboratoireitalien/5552>

DOI: 10.4000/laboratoireitalien.5552

ISSN: 2117-4970

Editore

ENS Éditions

Questo documento vi è offerto da Bibliothèque Diderot de Lyon ENS



Notizia bibliografica digitale

Manuela Bragagnolo, «I segni della colpa: il giurista e la lettura del corpo a Venezia nella prima età moderna», *Laboratoire italien* [Online], 25 | 2020, Messo online il , consultato il 13 janvier 2021. URL: <http://journals.openedition.org/laboratoireitalien/5552> ; DOI: <https://doi.org/10.4000/laboratoireitalien.5552>

Questo documento è stato generato automaticamente il 13 janvier 2021.



Laboratoire italien – Politique et société est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.

I segni della colpa: il giurista e la lettura del corpo a Venezia nella prima età moderna

Les signes de culpabilité : le juriste et la lecture corporelle à Venise au début des temps modernes

Signs of guilt: the jurist and the reading of the body in Early Modern Venice

Manuela Bragagnolo

Segni, gesti e cenni

- 1 Quando nel 1616 usciva dai torchi vicentini di Francesco Grossi *L'arte de' cenni*, il suo autore, Giovanni Bonifacio, aveva trascorso gran parte della sua vita nei tribunali dello stato Veneziano, prima come avvocato e poi come giudice assessore in alcune delle più importanti città della Terraferma¹. Lì, specialmente durante la fase dell'interrogatorio, aveva probabilmente potuto osservare quanto poi avrebbe efficacemente scritto nel suo voluminoso trattato, che univa, in un intreccio composito, retorica, etica e fisiognomica²: vale a dire come dai «cenni» si potesse scoprire «la sincerità dell'animo» meglio che dalle parole³. E se era vero che era possibile non solo con le parole ma «anco con cenni, e con gesti» «simulare, e finger quello che non si ha nell'animo», tuttavia questi ultimi consentivano di avvicinarsi più facilmente alla verità in virtù di una maggiore prossimità all'animo rispetto a quelle⁴. Nel secolo della ragion di Stato e della simulazione, in cui la parola era divenuta sempre più espressione di falsità, l'arte de' cenni dava voce alla «muta eloquenza» del corpo⁵. Garantiva così, a chi ne avesse opportunamente appreso il ricchissimo repertorio, un accesso privilegiato ai moti dell'animo, «gli interni nostri affetti»⁶, permettendo così di aprire la socratica «finestra sul cuore» celebrata dai trattati di fisiognomica del tempo⁷.
- 2 Pur realizzato nelle ore sottratte «alle confusioni del foro»⁸, e dedicato, nella sua seconda parte, ad illustrare l'incidenza dei gesti nelle più svariate attività umane – dalla

musica, all'agricoltura, alla storia –, il volume riserva alcune pagine all'importanza della «cognitione dei cenni nella giurisprudenza»⁹. Anche e soprattutto nel tribunale, infatti, luogo per eccellenza della verità celata e occulta, in cui la parola poteva essere falsa oppure assente, «l'animo e la volontà» potevano essere chiaramente conosciute attraverso la lettura di «atti, gesti, e cenni». In particolare, nelle materie criminali, «il giudice da i moti, da i gesti, e da i cenni del Reo, ne i casi occulti, o congetturali argomenta, e scuopre o l'innocenza o la colpa di quello»¹⁰.

- 3 Proprio per questo gli imputati, nei casi più gravi, erano tenuti a comparire di persona dinanzi alla giustizia, in modo che il giudice potesse congetturare la verità dei fatti da ogni «moto, e gesto e cenno», sia durante la tortura che nel «costituirsi semplicemente»: il tremare e l'impallidire erano, infatti, secondo «i nostri dottori», indizi della colpa¹¹. Secondo la volutamente ampia e polisemica definizione di «cenno» fornita da Bonifacio – utilizzata nel testo come sinonimo di «gesto», «segno» e «sembiante» – anche l'indizio dei giuristi non era che un «notabile cenno»¹².
- 4 Il trattato di Bonifacio mostrava bene l'interesse del giurista e del giudice della prima età moderna per un giudizio visivo sul corpo del reo, fondato sull'inferenza logica propria della congettura, («congettura» e «congetturare» ricorrono frequentemente nel testo), nell'ambito di una concezione del corpo come un «“sistema di segni” socialmente costruiti e socialmente espressivi»¹³. Non soltanto infatti prima dell'avvento della fotografia, l'analisi dei segni sul viso e sul corpo era del tutto indispensabile ai fini l'identificazione personale¹⁴. Ciò che era in gioco era la definizione di un'«epistemologia della colpa» basata sui segni corporei, sulla quale si sa ancora poco¹⁵.
- 5 L'attenzione del giudice rodigino era tutta puntata sul gesto e, dunque, come ha ricordato Alessandro Fontana, sul corpo come «teatro della verità»¹⁶. Per quanto riguarda i cenni della giurisprudenza, l'accento era poi posto sull'utilità della lettura delle manifestazioni visibili delle passioni – l'affiorare sul viso e sul corpo dei moti dell'animo –, che costituiva parte integrante della prassi giuridica. Tuttavia, pur rivendicando la novità del suo approccio, Bonifacio faceva propri i principi della lunga tradizione fisiognomica che era giunta fino a lui, e che individuava nel rapporto inscindibile tra anima e corpo, tra interiorità ed esteriorità, tra invisibile e visibile, una chiave privilegiata per accedere all'animo umano¹⁷. La fisiognomica, in particolare, permetteva di congetturare l'invisibile delle inclinazioni umane sulla base dell'attenta analisi di una vasta grammatica di segni corporei¹⁸. Secondo la fortunata definizione presente nei *Physiognomonica* attribuiti per lungo tempo ad Aristotele, peraltro, la fisiognomica non poteva prescindere dalla capacità di leggere i segni mutevoli legati alle emozioni, che di fatto potevano alterare i segni fissi alla base del giudizio più propriamente fisiognomico¹⁹. Anche i moti dell'animo cadevano, dunque, sotto lo sguardo attento del fisiognomo.
- 6 Si trattò di un sapere diffusissimo nella prima età moderna. Parte integrante della semiotica medica²⁰, la fisiognomica fu un'arte fondamentale per l'uomo politico del Rinascimento²¹. Anche i giuristi e i giudici furono chiamati a farvi riferimento, essenzialmente con uno scopo: svelare i segreti dell'animo, al fine di raggiungere la verità celata nell'ambito del processo. Più nello specifico, attraverso la fisiognomica, il giudice poteva leggere, nei segni sul viso e sul corpo, le inclinazioni del reo, in particolare l'inclinazione al crimine. Non fu infatti un caso che un fisiognomo come Giovan Battista Della Porta eseguisse le sue osservazioni fisiognomiche visitando le

carceri di Napoli e replicando sui suoi quaderni i segni presenti sui corpi dei rei giustiziati, specialmente sulle mani e sui piedi: lì poteva infatti osservare i segni di quanti, non avendo voluto moderare le proprie «male inclinationi [...] pagarono le pene della loro non corretta nequitia»²².

- 7 Bonifacio, del resto, non fu il solo giurista a dedicare uno scritto al giudizio visivo e fisiognomico: Giovanni Ingegneri († 1600), giurista veneziano e vescovo di Capodistria dal 1576 al 1600, fu l'autore di una fortunata *Fisionomia naturale* (1606), sulla quale tornerò nella seconda parte di questo studio. Prima di occuparmi di Ingegneri è opportuno tuttavia fare un passo indietro e vedere come la fisiognomica e, più in generale, il giudizio visivo sul corpo del reo volto a congetturare i tratti del carattere e leggere i moti dell'animo, furono oggetto della riflessione della trattatistica giuridica. Presterò particolare attenzione alle connessioni epistemologiche tra diritto, fisiognomica e medicina che caratterizzarono il peculiare ambiente veneziano del tardo Cinquecento, cercando di mostrare non soltanto l'identità intellettuale composita dei giuristi della prima età moderna, caratterizzata dalla necessità di interagire con diversi ambiti del sapere, ma anche la porosità delle categorie intellettuali utilizzate da giuristi, medici e fisionomi specialmente attorno al concetto di segno e alla logica della congettura.

Fisiognomica e lettura del corpo nelle pratiche criminali

- 8 Il modello congetturale costituiva parte integrante della prassi giuridica, specialmente nella procedura criminale. Quando un fatto era occulto, i giuristi facevano riferimento a un complesso sistema di presunzioni, segni e indizi, al fine di provarlo indirettamente. Nel sistema delle prove legali gli indizi costituivano prove di più basso livello probatorio. Generalmente non potevano fondare la condanna dell'imputato e spesso permettevano soltanto di aprire una nuova fase del processo; il loro apprezzamento era demandato alla coscienza del giudice, al suo *discretum arbitrium*²³. In questo contesto al giudice si richiedeva anche un giudizio per così dire visivo e fisiognomico sul corpo e sul volto dell'imputato.
- 9 Come hanno messo in evidenza anche studi recenti, tra gli indizi lasciati all'*arbitrium* del giudice vi erano innanzitutto quei segni in grado di manifestare i moti temporanei dell'animo²⁴. Seguendo la riflessione di Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi sulla falsa testimonianza, i giuristi annoverarono segni quali il tremore o l'impallidire, accanto al balbettare e all'incostanza nelle risposte, tra gli indizi per la tortura: si trattava in questo caso di segni che, qualora comparissero tutti insieme, potevano suggerire che l'imputato (o il testimone) stesse mentendo²⁵. Per questo, come ricordato da Bonifacio, il giudice doveva accertarsi che tali espressioni dei moti dell'animo venissero opportunamente riportate negli atti, accanto alle parole. E ciò valeva anche per le dichiarazioni rilasciate dall'accusato sotto tortura: anche in quel caso il giudice ambiva a leggere, anche nella reazione al dolore, la sincerità e la credibilità dell'accusato²⁶.
- 10 Ma non si trattò del solo modo in cui i giuristi attribuirono valore giuridico ai segni sul viso e sul corpo dell'imputato. Anche la fisiognomica figurava tra quegli indizi che potevano condurre alla tortura dell'imputato al fine di ottenere la piena prova della sua

colpevolezza, la confessione²⁷. In questo caso non si trattava di un indizio che poteva indicare una parola mendace, come nel caso dell'impallidire, quanto piuttosto di un indizio, puramente visivo, sulla cattiva natura dell'imputato.

- 11 Il punto di partenza nella riflessione giuridica sulla fisiognomica e il riferimento costante per tutti i giuristi del Cinquecento si trova nelle parole del giurista trecentesco Baldo degli Ubaldi. Commentando un passo del Codice di Giustiniano, nel quale si affermava la generale impossibilità di appello per il reo che aveva confessato un crimine, ad eccezione del caso in cui la confessione fosse stata estorta sotto tortura, Baldo sviluppa una lunga riflessione sulla tortura e gli indizi che possono portare il giudice a disporla. Tra questi fa espressamente riferimento alla fisiognomica. Se una buona fisionomia («*bona physionomia*») favoriva l'imputato, la cattiva fisionomia («*mala physionomia*») gli nuoceva, poiché generava la presunzione che fosse più incline al crimine («*proclivior ad scelera*») ²⁸. Baldo metteva chiaramente in luce come si trattasse di un indizio molto peculiare. Quella che, dall'analisi attenta dei segni corporei, risultava essere una cattiva fisionomia non determinava una presunzione in particolare su uno specifico e determinato delitto, ma generava la presunzione, in generale, di una natura cattiva e viziata. E dalla contemplazione della natura, secondo il giurista, era possibile dedurre argomenti. Qui Baldo faceva espresso riferimento al trattato di fisiognomica allora attribuito ad Aristotele («*Aristoteles in libello phinosomia*») che, riscoperto in occidente a partire dal XIII secolo, era divenuto uno dei testi canonici del curriculum universitario delle facoltà di *artes*²⁹. Metteva così in evidenza l'importanza per il giurista e il giudice di ricorrere alla *scientia* fisiognomica, disciplina che, nella penna degli interpreti medievali, aveva trovato nel suo legame con la medicina la sua principale fonte di legittimazione³⁰.
- 12 Ci si potrebbe dunque chiedere: quali erano i criteri che permettevano al giudice di distinguere una fisionomia buona da una cattiva ricorrendo alla *scientia* fisiognomica medievale? Se guardiamo al trattato di fisiognomica attribuito ad Aristotele, menzionato da Baldo, i segni che, attraverso il sillogismo fisiognomico e il parallelo con il mondo animale, indicavano una natura cattiva e viziosa, oppure delineavano i tratti della virtù, erano molti. Al fisiognomo spettava infatti di osservare i movimenti, gli atteggiamenti, il colore, i tratti del volto, i capelli, il tipo di pelle, la voce, la forma e la dimensione delle singole parti del corpo, e, più in generale, l'apparenza fisica. Il giudizio fisiognomico, inoltre, passava per una attenta disamina di ognuno di essi: proprio come accadeva con gli indizi del giurista, giudicare sulla base di uno solo di essi era infatti semplicistico, mentre si doveva prestare maggior credito alla presenza di più indizi concordanti³¹. Gli occhi, che si trovavano al vertice della gerarchia dei segni stabilita nel testo, fornivano più chiaramente indicazioni rispetto ad altri segni. Muoverli rapidamente, ad esempio, poteva indicare un uomo fraudolento, ladro o infedele³². Secondo il trattato di fisiognomica dell'anonimo latino, poi – che costituiva un altro testo canonico della fisiognomica medievale –, ruotare le pupille in maniera uniforme indicava che l'uomo a cui appartenevano era «segnato da scelleratezze e misfatti immani ed empì», che si era «contaminato di omicidi all'interno della sua famiglia»; se invece ruotavano ora in un senso ora in senso inverso, significava che tali persone stavano meditando e progettando crimini di tal fatta³³.
- 13 I segni che potevano indicare al giudice la cattiva fisionomia e la tendenza al crimine, erano dunque molti e, sebbene non sia possibile farlo in questa sede, sarebbe senz'altro di grande interesse passarli in rassegna. Per il momento tuttavia mi pare possa essere

degno di attenzione il fatto che il giurista facesse espresso riferimento alla *scientia* fisiognomica e al suo testo canonico come a uno strumento al quale il giudice potesse ricorrere.

- 14 Il binomio Baldo e Aristotele attraversa la letteratura giuridica su questo punto. Lo ritroviamo, in particolare, nelle *practicae criminales*, vale a dire quei manuali di procedura criminale che fotografavano la prassi del tempo, da quelle più risalenti di Paride del Pozzo e Ippolito Marsigli a quelle più tarde di Ludovico Carerio, Pietro Follerio e Prospero Farinacci, fino agli scritti più espressamente dedicati alle presunzioni di Jacopo Menochio³⁴. Tali testi menzionano il pensiero di Baldo affermando l'importanza della fisiognomica per comprendere l'inclinazione al crimine dell'imputato. Oltre a questo i giuristi definiscono ulteriormente il ricorso pratico alla fisiognomica nel processo, che si consolida poi nel sistema di reciproche citazioni secondo la *communis opinio doctorum*.
- 15 Innanzitutto la fisiognomica non costituiva da sola un indizio sufficiente per portare l'imputato alla tortura ma doveva essere accompagnata da altri indizi a suo carico³⁵. Tuttavia, qualora per un delitto fossero indiziate più persone, si doveva iniziare la tortura da quello che aveva la fisionomia peggiore³⁶. Molto citata è poi l'esperienza del giudice Paride del Pozzo – esperienza che lui stesso riporta nel suo trattato sugli indizi – il cui giudizio iniziale formulato ricorrendo alla fisiognomica fu poi confermato attraverso il processo³⁷.
- 16 La riflessione dei giuristi sulla fisiognomica e sul giudizio visivo sul corpo del reo trovò per certi versi una sistematizzazione nei trattati espressamente consacrati agli indizi e pubblicati nel corso del Cinquecento, in particolare nell'ambiente veneziano, dai giuristi legati allo studio di Padova. È opportuno notare come uno dei più noti di questi trattati fu redatto da Marcantonio Bianchi, che fu con ogni probabilità tra i professori di diritto di Giovanni Ingegneri³⁸. Il trattato *de indiciis homicidii* (1545) fu in particolare il frutto del suo insegnamento patavino del 1545 – quando Ingegneri era studente – sul titolo *De quaestionibus* del Digesto (D. 48, 18) dedicato alla tortura³⁹.

Tra diritto, filosofia e retorica: la logica degli indizi di Francesco Casoni

- 17 Ma il testo forse più singolare di questo periodo è il trattato sugli indizi del giurista Francesco Casoni (*Tractatus maleficii praemeditati secundum oratores, ius divinum et civile*), edito a Venezia nel 1557, sul quale è opportuno fermarsi un momento⁴⁰. Il trattato è dedicato agli indizi della premeditazione, e ambiva a indagare specialmente quegli indizi che potevano indicare la volontà di commettere un crimine. Secondo quanto annunciato dal titolo, Casoni attinge non soltanto al diritto civile, ma anche alla retorica e alla sacra scrittura e rivela un particolare interesse del giurista nella «lettura della colpa attraverso il corpo»⁴¹, che va ben oltre la semplice riproposizione del pensiero di Baldo e degli altri giuristi. Si tratta di un interesse a cui non fu probabilmente estranea la «rinascita» della fisiognomica (e della chiromanzia) del Cinquecento, e la sua grande e controversa fortuna come scienza in grado di aprire una finestra sul cuore degli uomini e comprenderne la natura⁴². Una scienza che nel peculiare clima religioso della Controriforma, suscitò non pochi sospetti presso la chiesa di Roma – la si trova all'indice proprio nel 1557 – e fu al centro di interessanti

dibattiti, in cui i difensori adottarono strategie argomentative differenti volte a rivendicarne la portata scientifica e a far salvo, al contempo, il libero arbitrio⁴³.

- 18 Della biografia di Casoni si sa poco⁴⁴. Nato nella cittadina veneziana di Oderzo, Casoni si addottorò presso lo studio di Padova nel 1527. Proprio come Bonifacio, ricoprì poi l'incarico di assessore e giudice, prima a Feltre e poi a Brescia. John Jeffries Martin ha mostrato come, attraverso le categorie intellettuali della retorica, e nel rinnovato interesse mostrato dai giuristi per l'arte della congettura, Casoni ambisse a fornire ai giudici una dottrina degli indizi «certa» che permettesse loro di stabilire, con un qualche grado di probabilità, che un individuo fosse colpevole; su questi principi fondava un pensiero particolarmente critico e innovativo nei riguardi della tortura, che avrebbe trovato seguito solo molto più tardi. Qualora adeguatamente interpretati, gli indizi, secondo Casoni, erano tanto autorevoli quanto i testimoni oculari. E questo valeva particolarmente per quegli indizi, quei segni, che consentivano di leggere il corpo «opaco» e cogliere la volontà⁴⁵.
- 19 Il trattato sugli indizi ricorre infatti alla retorica classica, in particolar modo a Cicerone, per disporre in ordine la grande quantità di indizi utilizzati dai giuristi, i quali, lamenta Casoni, non erano sufficientemente esperti dell'arte retorica. Gli indizi sono dunque organizzati e ordinati seguendo otto categorie o *loci* (*ex persona, causa, facto ante delictum, facto in delicto, non facto, dicto, non dicto; facto post delictum*) e visualizzati efficacemente in una *tabula*, di cui Casoni rivendica l'originalità, e che raggruppa i singoli indizi all'interno dei *loci* più generali⁴⁶. L'interesse per la retorica come nuova logica per la organizzazione del sapere, va dunque di pari passo con una particolare sensibilità verso la visualizzazione della conoscenza, spiccati negli ambienti veneziani della metà del Cinquecento⁴⁷. Si tratta di elementi che ritroviamo anche nel dialogo metodologico e retorico di Casoni, *De arte ac ratione in criminum causis disserendi* (sull'arte della logica nelle cause criminali), su cui ritorneremo più avanti.
- 20 Se diamo uno sguardo al trattato non ci stupiremo dunque di trovare, tra gli indizi *ex persona*, la riflessione del giurista sulla fisiognomica⁴⁸. Come si è accennato Casoni non si limita a riportare il pensiero di Baldo, rielaborato poi successivamente, relativo alla possibilità di leggere grazie alla fisiognomica, l'inclinazione al crimine. Integra, infatti, questa riflessione con un complesso mosaico di fonti, passi scritturali innanzitutto, volti a sottolineare l'importanza della fisiognomica (*in primis «ex visu cognoscitur vir»*⁴⁹ – Eccl. 19, 26) ma anche la necessaria cautela da porre nel giudizio fisiognomico («*ne respicias vultum eius»*⁵⁰ – I Sam. 16, 7). Il passo ciceroniano sul fisiognomo Zopiro, permette poi al giurista di spiegare in cosa consistesse la fisiognomica, vale a dire la comprensione della natura e dei costumi degli uomini sulla base dell'analisi del corpo, degli occhi, del viso e della fronte⁵¹. La vicenda di Zopiro, onnipresente nella letteratura fisiognomica del tempo, fu molto spesso utilizzata per dimostrare la compatibilità della scienza fisiognomica con il libero arbitrio (compatibilità peraltro implicitamente messa in luce anche nel dialogo *De arte ac ratione*)⁵²: Zopiro infatti aveva correttamente letto nel volto e nel corpo di Socrate la sua naturale inclinazione al vizio e alla stoltezza, inclinazione che tuttavia lo stesso Socrate era riuscito a correggere con la volontà, lo studio e la disciplina.
- 21 In modo del tutto originale per un giurista, Casoni discute anche la possibilità di giudicare la natura umana sulla base dell'analisi delle mani, la chiromanzia che, sottolinea, non era generalmente presa in considerazione dai giuristi, né dagli oratori. Discute in particolare l'interpretazione ebraica del passo «*in manu omnium hominum*

signant, ut noverint singuli opera sua» (Job. 37,7), posta a fondamento della possibilità di leggere nelle linee delle mani i segni della natura degli uomini⁵³. Oggetto di indagine non era tanto la chiromanzia in quanto arte divinatoria, quanto piuttosto quella parte della fisiognomica che ambiva a leggere nelle linee e nelle forme della mano le inclinazioni degli uomini. Fisiognomica e chiromanzia erano infatti frequentemente legate nella trattatistica del tempo almeno fino alla stretta impressa dalle condanne romane alla disciplina. Il binomio si trova ad esempio nel diffusissimo trattato di Bartolomeo della Rocca, *Chyromantie ac physionomie anastasis*, edito per la prima volta nel 1504, con la premessa metodologica del medico e cattedratico Alessandro Achillini⁵⁴. Anche Della Porta avrebbe poi ribadito il profondo legame tra fisiognomica, chiromanzia e individuazione delle inclinazioni naturali degli uomini⁵⁵.

- 22 Naturalmente, accanto alla fisiognomica, tra gli indizi lasciati all'*arbitrium* del giudice, Casoni menziona anche quei segni che consentivano di riconoscere i «moti temporanei dell'animo» («*temporarios animi motus*»), quei segni cioè che permettevano di cogliere, specialmente sul viso, il fluire delle emozioni⁵⁶. In particolare si occupa dell'impallidire. Anche in questo caso si discosta dalla riflessione consolidata dei giuristi sull'argomento e produce un'originale riflessione volta a definire sempre più precisamente l'epistemologia della colpa⁵⁷.
- 23 Casoni distingue infatti tra l'impallidire prima della commissione di un delitto e impallidire dopo (del *pallore* tratta in due luoghi distinti: tra gli indizi *ex persona* e tra quelli *post delictum*). Se il pallore comparso dopo un crimine costituiva un generale indizio di averlo commesso, impallidire prima, senza una causa evidente, poteva rivelare l'intenzione di commetterlo, la premeditazione. L'impallidire figurava infatti tra i segni della coscienza «*signa conscientiae*»: e da indizi esteriori era possibile conoscere i moti dell'animo⁵⁸.
- 24 Il giurista forniva quindi la spiegazione medica di questo fenomeno, attingendo ad Aulo Gellio – che a sua volta riportava uno dei *Problemata* attribuiti ad Aristotele – e a Cicerone: se la timidezza espandeva il sangue, la paura lo contraeva⁵⁹. Secondo i filosofi naturali, sottolineava Casoni, il pallore era solitamente legato ai pensieri violenti, che inducevano il sangue a ritirarsi nei visceri. Il segno della timidezza era l'arrossire, quello della paura impallidire⁶⁰ e questo perché i moti dell'animo («*affectiones*») come la gioia, il desiderio e la paura, causavano un mutamento («*commutatio*») dell'anima e del corpo⁶¹.
- 25 Diversa era la questione per quanto riguarda l'impallidire dopo un delitto. Bartolo nel suo commento al *De quaestionibus* del Digesto aveva affermato come l'impallidire costituisse un indizio per la tortura. Ancora una volta, Casoni riporta la spiegazione causale data dai filosofi naturali, che egli traeva molto probabilmente dalla postilla di Niccolò di Lira al passo «*ex visu cognoscitur vir*», citato nella sezione dedicata alla fisiognomica, e rinvenibile con agio nelle numerose edizioni glossate e postillate della Bibbia che apparvero a stampa nel corso del Cinquecento⁶²: la disposizione del cuore appariva maggiormente sul viso, poiché vi affioravano tutti i sentimenti più che nelle altre parti⁶³. Seguiva, qui menzionato espressamente, il passo di Gellio sulla contrazione e diffusione del sangue, riportato nella sezione *de pallore*⁶⁴.
- 26 Una volta ricordata la causa era necessario ulteriormente distinguere. Una cosa era impallidire immediatamente dopo aver commesso un delitto, e questo poteva effettivamente costituire un indizio per la tortura. Altro era l'impallidire durante l'interrogatorio del giudice. In questo caso la tortura non era ammessa, poiché il pallore

poteva essere causato da altri accidenti, prima di tutto la paura di un grave pericolo. Anche qui seguiva la spiegazione di Gellio. Persino l'animo del sapiente, che razionalmente era in grado di valutare l'effettiva pericolosità di una situazione, era inevitabile che un po' si turbasse e, dunque, impallidisse di fronte ad una situazione percepita in un primo momento come avversa. Il motivo era che certi rapidi e inconsulti moti dell'animo bloccavano in anticipo l'intervento della mente e della ragione, apparendo dunque sul viso attraverso il pallore⁶⁵. Era tuttavia vero anche il contrario, come riportato nella *Retorica ad Erennio*, al quale il giurista rinvia. Si poteva infatti dire che colui che non si spaventava durante l'interrogatorio poteva aver calcolato le risposte preventivamente: qui il non impallidire era un segno di audacia e non di innocenza, «*signa confidentiae non innocentiae*»⁶⁶. Questo induceva Casoni a suggerire una possibile nuova interpretazione del passo del *De quaestionibus*, fino a quel momento interpretato in modo da considerare anche l'impallidire nel corso dell'interrogatorio come indizio per la tortura.

- 27 Le pagine del trattato di Casoni mostrano dunque l'interesse del giurista ad accedere alla natura e alla volontà dell'animo umano: leggere correttamente il «corpo opaco» alla stregua del medico e del filosofo, significava anche individuare le cause che, di volta in volta, permettevano di collegare i moti dell'animo alle loro manifestazioni visibili.
- 28 L'importanza dello sguardo del giurista sul corpo al fine di cogliere i segreti dell'animo si coglie anche nel dialogo *De arte ac ratione in criminum causis disserendi* (sull'arte della logica nelle cause criminali). Dedicato a papa Pio IV, il dialogo apparve alle stampe a Brescia nel 1561. I protagonisti erano tre noti patrizi veneziani, al centro della vita politica e culturale di Venezia: il giurista Marcantonio da Mula, da poco eletto ambasciatore ordinario presso il pontefice; Agostino Barbarigo, dedicatario del trattato *De indiciis*, e allora in missione come ambasciatore straordinario presso Filippo II, e Girolamo Molin⁶⁷. Questi, umanista e letterato, fu al centro dell'impresa culturale promossa dall'Accademia veneziana della Fama. L'interesse dell'Accademia per la retorica come forma di organizzazione del sapere è noto⁶⁸. L'opera di Casoni potrebbe non esserne estranea.
- 29 Nel dialogo, che rivela l'attenta lettura di Cicerone, Aristotele, Quintiliano e della pseudo ciceroniana *Retorica ad Erennio*, Casoni colloca la sua riflessione sugli indizi e, in particolare, sui segni, nel quadro di una più ampia riflessione sulle *prove artificiales* dei fatti criminali (*argumenta, signa, exempla, affectus*)⁶⁹. Se da un lato il legame tra il diritto e la retorica è anche più eclatante che nel trattato sugli indizi, al contempo la conversazione che il giurista Da Mula instaura con i suoi interlocutori pare riflettere, in un intreccio di citazioni espresse e tacite, un dialogo tra il diritto, la fisiognomica e la medicina. Specialmente per quanto riguarda la riflessione sui segni e sulla categoria della congettura, il dialogo di Casoni mostra infatti la porosità di categorie che, come ha messo in evidenza Ian Maclean, univa efficacemente queste tre discipline⁷⁰.
- 30 Lo strumento mentale della congettura, la sola che, nel diritto così come nella medicina e nella fisiognomica, permetteva allora di accedere lecitamente a ciò che era occulto e futuro, è alla base del metodo di Casoni: «*omnium autem occulto facta aut futura, sola coniunctura comprehenduntur*»⁷¹. Sulla congettura, fondata sul verosimile, sul probabile e su ciò che accade per lo più, si basavano le prove artificiali, tra cui i segni, in particolare i segni del corpo⁷².

- 31 I *signa* sono fin dalle prime battute del dialogo, inscindibilmente legati al tema della volontà. Se da un lato Barbarigo ricorda come nessuno potesse conoscere la volontà degli uomini tranne Dio, l'unico ad avere accesso all'animo umano («*animo iudicare nemo possit, nisi Deus*»), al contempo Molin afferma che, se l'uomo non poteva discernere l'animo poteva almeno comprenderne i segni⁷³. Da Mula quindi condanna le posizioni di quanti negavano la volontà e il libero arbitrio: i luterani, innanzitutto, secondo i quali tutto era mosso dal fato; ma anche i medici, che riconducevano le funzioni dell'animo e del corpo esclusivamente agli umori. Il giurista riconosce tuttavia la validità del principio che, come si è accennato e come vedremo più avanti, stava alla base della giustificazione della liceità della fisiognomica: se taluni erano più propensi ad alcune cose per cause naturali, tuttavia le inclinazioni e propensioni naturali erano moderate dalla volontà e dalla ragione⁷⁴.
- 32 Confutate, così, anticipatamente le possibili obiezioni e stabilendo in questo modo la compatibilità della lettura dei segni col libero arbitrio, Casoni può dunque occuparsi puntualmente dei segni, presi in considerazione in quanto prove artificiali e peculiare tipologia di indizio. Qui la riflessione del giurista si intreccia con quella del medico: le prime battute della riflessione intorno ai segni, dedicate alla utilità e alla definizione di segno, costituiscono infatti una rielaborazione di alcuni passaggi tratti dal primo libro del *De signis medicis* del medico e filosofo naturale Giovanni Argenterio, editi più volte nella seconda metà del Cinquecento⁷⁵.
- 33 Se nel trattato del medico Argenterio i segni costituiscono la parte «più utile e degna della medicina», per Casoni essi costituiscono la parte «più utile e degna degli indizi»⁷⁶. Attribuendo le parole a Molin, Casoni inserisce l'immagine che ho più volte ricordato, frequente nei trattati di fisiognomica, della finestra sul cuore, nel più generale discorso del medico sulla funzione dei segni: attraverso i segni era possibile conoscere gli affetti nascosti, conoscendo così le cose passate e potendo prevedere quelle future⁷⁷. Al testo di Argenterio, Casoni ricorre anche per la definizione di segno, inteso aristotelicamente come ciò che significa, indica, qualcos'altro⁷⁸. Accanto alla definizione di Aristotele, Da Mula riporta poi quella di Cicerone, aggiungendo alla definizione dei medici quella dei giuristi⁷⁹. In questo contesto ricorda la distinzione tra quei segni «*ante negotium*» che indicano il proposito, la volontà di compiere un'azione, come nel caso dell'impallidire prima dell'aver ucciso qualcuno, e i segni «*post delictum*», che indicano soltanto l'aver commesso il delitto, rimandando a questo punto al capitolo «*de pallore*» del suo trattato sugli indizi⁸⁰.
- 34 Accettando la distinzione, Molin chiede, dunque, da dove originassero i segni e Da Mula distingue tra due tipologie: i segni della natura («*signa naturae*») e quelli della coscienza («*signa conscientiae*»). I primi, nei quali è possibile identificare i segni indagati dal fisiognomo, potevano rivelare ai «filosofi, ai medici e ai giuristi la natura degli uomini». Nell'aspetto fisico («*in personis*») era possibile cogliere la natura del corpo e dell'anima, e da esso i giudici potevano comprendere perfettamente tutti i moti dell'animo. Vi erano infatti diverse nature umane e per cause naturali alcuni erano più propensi ad alcune cose piuttosto che ad altre. Per questo motivo, nella natura delle persone si dovevano cercare ragioni e prove⁸¹.
- 35 I *signa conscientiae* erano invece utili ai canonisti e ai teologi. Potevano chiaramente testimoniare se avevamo fatto o meno qualcosa (secondo il passo biblico *conscientia mille testes*), oppure se avevamo compiuto qualche misfatto: quanti agivano male erano

infatti accusati dalla coscienza⁸². In questo caso si trattava di quei *signa conscientiae* menzionati nella sezione *De pallore* del trattato sugli indizi⁸³.

La fisiognomica di un vescovo della Controriforma

- 36 La *Fisionomia naturale* di Giovanni Ingegneri apparve alle stampe nel 1606. Edita postuma per le cure del nipote, Angelo, sarebbe stata poi ripubblicata varie volte nel corso del Seicento, anche in calce alle più note fisionomie dellaportiane⁸⁴.
- 37 Quando scrisse il testo, il giurista veneziano, *iuris utriusque doctor*, non poteva non conoscere il pensiero elaborato dai giuristi, specialmente negli ambienti patavini e veneziani da lui stesso frequentati, intorno alla fisiognomica come indizio per la tortura. Uditore del vescovo di Padova e poi giudice del tribunale vescovile a Capodistria, anche lui aveva probabilmente sperimentato l'importanza, per il giurista e il giudice, di ricorrere alla fisiognomica per comprendere la natura degli imputati e leggerne sul volto i moti dell'animo. Come scrive il nipote in apertura del trattato dello zio, Giovanni doveva essere particolarmente esperto di quella scienza, ed averne «particolare applicatione»⁸⁵.
- 38 Ma Ingegneri era anche edotto di questioni mediche, la cui conoscenza fu probabilmente legata alla sua frequentazione dello Studio di Padova negli anni 70 del '500: in qualità di vicario e uditore del vescovo, lo troviamo ad esempio di frequente agli esami dottorali a fianco dei più noti filosofi e medici dello Studio⁸⁶. Come si legge nel titolo dell'opera, scopo della sua *Fisionomia naturale* era infatti quello di attingere alla «filosofia», alla «medicina» e all'«anatomia» per dimostrare come dalle parti del corpo umano, per la sua «naturale complessione», si potesse agevolmente «conietturare» le «inclinazioni» e gli «affetti dell'animo altrui»⁸⁷.
- 39 Scritto da un vescovo nella seconda metà del Cinquecento, il trattato non rivela tuttavia soltanto l'intenzione, ben espressa nel titolo, di legare la fisiognomica alla medicina e all'anatomia e di farne così una scienza, ma mostra anche la consapevolezza del possibile contrasto di alcuni aspetti della fisiognomica con la dottrina cristiana, che riguardavano innanzitutto la questione del libero arbitrio: vincolare il comportamento a dei segni presenti sul viso e sul corpo fin dalla nascita non poteva che costituirne una limitazione.
- 40 Il problema del libero arbitrio, e la necessità di contrastare ogni tipologia di determinismo, fosse esso legato a un'idea di destino oppure a una dipendenza dell'agire umano dalle strutture del corpo furono infatti alla base dei sospetti che la Chiesa di Roma nutrì nei riguardi della fisiognomica, che si intensificò all'indomani della condanna contro l'astrologia giudiziaria da parte di Sisto V con la Bolla *Coeli et terrae* (1586) ma era ben presente fin dagli anni '50 del Cinquecento⁸⁸. Tali sospetti, la cui eco si coglie chiaramente, come si è visto, anche nel dialogo di Casoni, si manifestarono nei diversi Indici romani, nei quali la fisiognomica oscillò ripetutamente tra le discipline proibite e lecite attraverso lo sfumato crinale che separava le pratiche divinatorie dalle discipline naturali⁸⁹.
- 41 La *Fisionomia naturale* di Ingegneri partecipa chiaramente di questo clima intellettuale. Seguendo un atteggiamento che ritroviamo anche nei proemi delle più note fisiognomiche dellaportiane, nella lunga dedica al lettore Ingegneri fissa alcuni punti fermi in modo da affermare la compatibilità della fisiognomica con i principi cristiani.

Si premura innanzitutto di distinguere nettamente la fisiognomica dall'astrologia giudiziaria, dalla chiromanzia e dalle arti divinatorie definite «imposture». La fisiognomica non era come alcuni credevano, un'arte che permetteva di prevedere il futuro, la cui conoscenza spettava solo a Dio. La libertà dell'intelletto umano faceva sì che esso non potesse essere coartato né dalla forza delle stelle né dal legame con la materia del nostro corpo. La fisiognomica piuttosto era un'arte congetturale, uno studio attraverso il quale si poteva ottenere «assai chiaro argomento» di alcune cose «presenti» e «occulte», come le «inclinazioni» degli uomini ad una determinata opera virtuosa o viziosa. Le inclinazioni degli uomini si potevano dunque correggere attraverso la volontà, benché questo tuttavia costituisse un'impresa difficile⁹⁰.

- 42 Ingegneri prosegue ricorrendo ad uno dei principi più riconosciuti della medicina ippocratica e galenica: la corrispondenza tra l'anima e il corpo, sottolineando però attentamente la preminenza della prima sul secondo. Se la fisiognomica poteva manifestare le inclinazioni dell'animo al bene e al male, ciò accadeva poiché l'anima imprimeva dei segni nei corpi, che erano il ritratto nella materia dell'anima loro. Il vescovo insiste sulla natura «spirituale, immateriale e incorruttibile» dell'intelletto, che egli chiaramente non intendeva legare ad alcun organo corporeo particolare. E se una mutua corrispondenza esisteva tra anima e corpo, non era il corpo in sé, ma gli accidenti del corpo (come l'ubriachezza o la malattia) ad avere effetto sull'animo, mutando ad esempio i desideri e le opinioni⁹¹.
- 43 A questo punto Ingegneri mette in evidenza l'originalità della sua posizione rispetto a quella degli antichi fisiognomi, che in vari modi avevano raccolto i segni nei quali leggere le inclinazioni morali degli uomini. Con la sua *Fisionomia naturale* il vescovo ambiva infatti a «dimostrare» con ragioni tolte dalla filosofia, dalla medicina e dall'anatomia le conclusioni cui erano giunti Aristotele e gli altri antichi fisiognomi. Si poteva, infatti trarre le medesime conclusioni dai principi della complessione e dalla combinazione degli elementi naturali, da cui dipendevano le mutazioni e le alterazioni del corpo e a cui si legavano anche i costumi e le inclinazioni. Ingegneri tentava così di procedere per una via che potesse appartenere ad una scienza «superiore a quella del fisionomo»: ricorrendo alla medicina e all'anatomia intendeva infatti «esplicare» «le posizioni fisiognomiche d'Aristotele», e di altri, «incominciando dal capo»⁹². Ricordava quindi, sulla stregua di Aristotele, l'impossibilità di far «buona congettura dell'inclinazioni dell'animo e de i costumi altrui» sulla base di «un solo segno», ma piuttosto come fosse fondamentale «l'osservatione di tutta la struttura, e figura dell'huomo, e dal concorso di tutti gli elementi esteriori»⁹³.

Diritto, fisiognomica e medicina

- 44 Quella che può apparire come una dichiarazione di originalità e che, in effetti, stabilisce, nel legame con la medicina e l'anatomia, il carattere peculiare della fisiognomica di Ingegneri rispetto ad esempio alla più nota fisionomia dellaportiana, non era in realtà un'affermazione così originale. Il tentativo del giurista veneziano di dare alla fisiognomica dei fondamenti teorici fermi fornendo delle spiegazioni causali ai segni fisiognomici e al loro significato sul piano morale e intellettuale, permette infatti di vedere nella *Fisionomia* di Ingegneri il punto di arrivo della tradizione fisiognomica medievale. Come hanno messo in evidenza gli studi di Jole Agrimi e Joseph Ziegler, l'apporto della fisiognomica medievale fu proprio quello di fissare il legame tra la

fisiognomica e la medicina, abbracciando il concetto medico di complessione e ritrovando nella teoria degli umori e dei temperamenti il fondamento teorico di essa⁹⁴. Si trattò di una tradizione particolarmente viva presso lo studio di Padova, in cui la relazione tra fisiognomica e medicina, e l'attenzione alla spiegazione causale dei segni fisiognomici fu portato avanti per secoli, da Pietro d'Abano a Michele Savonarola e oltre⁹⁵.

- 45 L'intreccio tra la fisiognomica e la medicina appare evidente nella riflessione di due autori che furono professori a Padova in tempi cronologicamente non troppo lontani dalla frequentazione dello Studio da parte di Ingegneri, Alessandro Achillini e Agostino Nifo, i cui scritti furono ripetutamente pubblicati a Venezia a mezzo del Cinquecento. Nella *Quaestio de subiecto physionomiae et chiromantiae* di Alessandro Achillini (1503), pubblicata come premessa metodologica alla *Chyromantie ac physionomie anastasis* di Bartolomeo della Rocca⁹⁶, il medico e filosofo Achillini sottolinea il carattere congetturale del giudizio fisiognomico, valido solo per lo più («*artificialis et vera ut in pluribus*»). Il sapere cui la fisiognomica dava accesso era, dal punto di vista epistemologico pari a quello del medico o dell'astrologo: non permetteva di giungere a una certezza matematica ma si trattava di una conoscenza artificiale, vera solo nella maggior parte dei casi⁹⁷. Poi facendo riferimento alla «*demonstratio quia*», che univa un discorso «*a posteriori*» (che collegava il segno a un peculiare tipo di complessione) a uno «*a priori*» (alla complessione associava una peculiare inclinazione morale), Achillini mostrava come fosse possibile «dimostrare» che a un determinato segno era associata una precisa inclinazione morale⁹⁸.
- 46 Più in generale fisiognomica e scienza medica si intrecciano anche nei commenti ai *Physiognomonica* ad Aristotele, presente nel *curriculum* accademico nell'ambito dei *Parva naturalia* aristotelici⁹⁹. Ne è un esempio il commento realizzato da Agostino Nifo, stampato per la prima volta a Venezia nel 1523 e poi riedito successivamente¹⁰⁰. Nifo commenta Aristotele non soltanto ricorrendo ad altre opere aristoteliche, a un ricchissimo ventaglio di autori di fisiognomica o a fonti letterarie (Ovidio, Orazio, Omero e Virgilio) ma fa particolare riferimento anche a fonti mediche e filosofiche, *in primis* Galeno. Ricorre dunque alla medicina e all'anatomia per spiegare le affermazioni aristoteliche.
- 47 La *Fisionomia naturale* di Ingegneri sembra dunque partecipare di questo clima intellettuale, che si può probabilmente ricondurre alla frequentazione dello Studio patavino. Il catalogo dei segni fisiognomici proposto da Ingegneri è piuttosto classico e rispecchia lo schema pseudo-aristotelico. Ciò che caratterizza l'opera è proprio la spiegazione medica del legame tra un segno e il suo significato. Si può dire che lo scritto sia esclusivamente dedicato a questa spiegazione, e che riproponga la struttura del fortunatissimo *De homine* (o *Il Perché*) di Girolamo Manfredi, a sua volta composto sul modello dei *Problemata* pseudo-aristotelici¹⁰¹. Ogni paragrafo, preceduto da un titolo che rivela il significato intellettuale o morale di un segno, inizia con la parola «perché», e fornisce una spiegazione causale dell'inclinazione a questo vizio o a quella virtù, a questa o quella qualità intellettuale facendo riferimento a una peculiare tipologia di complessione. Spesso la descrizione della fisiologia e dell'anatomia della parte del corpo considerata (come nel caso dell'occhio) è estremamente dettagliata.

Considerazioni (provvisoriamente) conclusive

- 48 Se Ingegneri non fosse stato un giurista e giudice, potremmo forse pensare che il tentativo di fare della fisiognomica «una scienza superiore a quella del fisionomo», ricorrendo alla medicina, alla anatomia e alla filosofia naturale, fosse soltanto il naturale frutto del suo appartenere alla cultura erudita e accademica del tempo, intrecciandosi poi con l'intraprendenza editoriale del nipote Angelo, che diede alle stampe il testo lasciato prudentemente manoscritto dallo zio. Potremmo pensare dunque che tale tentativo fosse totalmente slegato dalla pratica del diritto che, come dimostra in particolare l'opera di Francesco Casoni, negli ambienti veneziani di metà Cinquecento non soltanto manifestava un particolare interesse verso un giudizio visivo e fisiognomico sul corpo del reo, inteso come via d'accesso alla volontà e all'animo, ma guardava sempre più da vicino alla fisiognomica, alla filosofia naturale e alla medicina per comprendere meglio e, si potrebbe dire, dare una spiegazione causale e un fondamento scientifico gli indizi sistematizzati e riorganizzati dalla dottrina giuridica.
- 49 Ma Giovanni Ingegneri fu a tutti gli effetti un giurista, attivo a Venezia e formatosi *in utroque iure* nel peculiare clima intellettuale della Padova negli anni '40 del Cinquecento. La sua *Fisionomia naturale*, calata nel contesto del tribunale, se da un lato non può di certo essere vista come una sorta di antropologia criminale *ante litteram*, può tuttavia essere intesa come parte integrante di un momento nel quale il corpo del reo costituiva l'oggetto di particolare attenzione da parte di giuristi umanisti capaci di far interagire la pratica del diritto con gli sviluppi più attuali della *scientia* fisiognomica e medica del tempo. Il dialogo tra diritto, fisiognomica e medicina era dunque funzionale a dotare il giudice di strumenti adeguati, per poter leggere nel cuore degli uomini, andando oltre le parole, e giungere in questo modo alla cognizione di ciò che era occulto. Poco dopo, se da un lato si sarebbe consolidata la presenza del medico in tribunale per l'*expertise* medica – come avrebbero chiaramente testimoniato le *Quaestiones medico-legales* (1621-1655) di Paolo Zacchia¹⁰² – al contempo al *giudice criminalista* sarebbe stata richiesta una conoscenza sempre più vasta, tale da includere anche la fisiognomica e la medicina¹⁰³.
- 50 Così come i giudici Francesco Casoni e Giovanni Bonifacio, attivi nei diversi tribunali della terraferma veneta, possiamo dunque immaginare anche Giovanni Ingegneri, nella cattedrale di Capodistria, guardare attentamente il volto e il corpo degli imputati durante i processi nei quali ebbe il ruolo di giudice, nell'ambito della giustizia del vescovo. Possiamo pensare andasse con la mente al suo manoscritto sulla fisiognomica, nel tentativo di comprendere se la figura dell'imputato mostrasse, al suo attento sguardo fisiognomico, alcuni indizi di colpevolezza.

NOTE

1. Su Giovanni Bonifacio si rinvia a G. Benzoni, *Giovanni Bonifacio (1547-1635), erudito uomo di legge e... devoto*, «Studi veneziani», vol. IX, 1967, pp. 247-312; C. Povolo, *Il giudice*

assessore nella terraferma veneta, in *L'assessore: discorso del Sig. Giovanni Bonifacio in Rovigo, 1627*, a cura di C. Povolo, Pordenone, Tipografia Sartor, 1991, pp. 5-38. Sul trattato si veda S. Gazzola, *Introduzione alla lettura dell'Arte de' cenni di Giovanni Bonifacio*, «Venezia Cinquecento: studi di storia dell'arte e della cultura», n. 39, 2010, pp. 147-169.

2. Sull'importanza della tradizione fisiognomica nel trattato di Bonifacio si veda É. Vigh, *Visione fisiognomica ne L'arte de' cenni di Giovanni Bonifacio*, «Lettere italiane», vol. LXV, n. 4, 2013, pp. 563-579.

3. G. Bonifacio, *L'arte de' cenni. Con la quale formandosi favella invisibile si tratta della muta eloquenza che non è altro che un facondo silenzio*, In Vicenza, Appresso Francesco Grossi, 1616, p. 7. Sul Bonifacio e sulla questione del rapporto tra cenno, parola e verità si veda A. Fontana, *Le piccole verità, l'aurora della razionalità moderna*, in Id., *Il vizio occulto: cinque saggi sulle origini della modernità*, Ancona, Transeuropa, 1989, pp. 15-48.

4. G. Bonifacio, *L'arte de' cenni*, op. cit., pp. 7-8 : «[...] tanto più quest'arte de' cenni merita d'esser commendata, & abbracciata quanto più che in lei non ha così facilmente luogo la simulatione, come la vediamo avere nel nostro commune parlare. E vero che anco con cenni, e con gesti si può simulare, e finger quello che non si ha nell'animo [...]. Nonidmeno più facilmente da i cenni, che dalle parole la verità si scopre, per esser queste più dall'animo separate, che i gesti non sono: e perché con maggior difficoltà questi atti, e questi moti naturali si possono adulterare».

5. Troviamo l'espressione nel sottotitolo dell'opera.

6. G. Bonifacio, *L'arte de' cenni*, op. cit., p. 8.

7. *Ibid.*, p.11. Cfr. G. B. Della Porta, *Della fisonomia dell'huomo libri sei*, vol. II, a cura di A. Paoletta, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane (Edizione nazionale delle opere di Giovan Battista della Porta), 2013, p. 1. Cfr. L. Bolzoni, *The Gallery of Memory: Literary and Iconographic Models in the Age of the Printing Press*, Toronto, Buffalo, Londra, University of Toronto Press, 2001, p. XXII e pp. 151-173.

8. G. Bonifacio, *A gli illustrissimi sign. Academici Filarmonici*, in Id., *L'arte de' cenni*, op. cit.

9. Id., *L'arte de' cenni*, op. cit., p. 585.

10. *Loc. cit.*

11. *Ibid.*, pp. 585-586. «Quindi è stato introdotto, che i Rei debbano ne i casi gravi personalmente alla giustitia comparire; affinché il Giudice possa non solo dal loro parlare ma da ogni loro moto, e gesto, e cenno la verità del fatto congetturare nel costituirsi semplicemente et anco ne' tormenti. Che la pallidezza, et il tremore siano della colpa indicii affermano i nostri Dottori».

12. *Ibid.*, pp. 586-587 «[...] procedendo ne' casi congetturali per così fatti cenni, et atti ad investigare la verità di quei successi, che sono alla giustitia pertinenti [...] In somma l'indicio de' legisti non è altro che un notevole cenno, segno d'alcun detto, o fatto, o d'altro delitto; che è soggetto a necessità di prova».

13. O. Niccoli, *Gesti e posture del corpo in Italia tra Rinascimento e Controriforma*, «Micrologus: natura, scienze e società medievali», n. 15, 2007, pp. 379-398, p. 379.

14. V. Groebner, *Storia dell'identità personale e della sua certificazione: scheda segnaletica, documento di identità e controllo nell'Europa moderna*, Bellinzona, Casagrande, 2008; A. Campitelli, *Il «Tractatus de cicatricibus» di Francesco Albergotti attribuito a Bartolo da Sassoferrato*, «Annali di storia del diritto», vol. VIII, 1964, pp. 269-289. Sul tema si vedano anche M. Eliav-Feldon, *Renaissance Impostors and Proofs of Identity*, Houndmills,

Palgrave Macmillan, 2012; *Dissimulation and Deceit in Early Modern Europe*, a cura di M. Eliav-Feldon e T. Herzig, Houndmills, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015.

15. Utilizzo qui l'espressione di J. J. Martin, *Francesco Casoni and the rhetorical forensics of the body*, «Journal of Medieval and Early Modern Studies», vol. XLV, n. 1, pp. 103-130, p. 119, su cui ritornerò più avanti.

16. A. Fontana, *Le piccole verità, l'aurora della razionalità moderna*, op. cit., p. 19.

17. Sulla tipologia di segni che compongono *L'arte de' cenni* di Bonifacio si veda S. Gazzola, *Introduzione alla lettura dell'Arte de'cenni di Giovanni Bonifacio*, art. cit.

18. La letteratura sulla fisiognomica nel Rinascimento è molto vasta. Mi limito ad indicare J.-J. Courtine e C. Haroche, *Histoire du visage : exprimer et taire ses émotions (XVI^e-début XIX^e siècle)*, Parigi, Marsiglia, Rivages, 1988; L. Rodler, *I silenzi mimici del volto: studi sulla fisiognomica italiana tra Cinque e Seicento*, Pisa, Pacini, 1991; M. Porter, *Windows of the Soul: Physiognomy in European Culture 1470-1780*, Oxford, Oxford University Press, 2005.

19. «*Physiognomoniam ergo est, sicut et nomen ipsius dicit de naturalibus passionibus que sunt in anima, et accidentium quaecunque, adveniunt et transmutant signa per physiognomonata*». Faccio riferimento alla definizione presente nella traduzione latina di Bartolomeo da Messina. Si tratta del testo che fu alla base di molti dei commentari cinquecenteschi. Aristoteles, *Physiognomonica, Bartholomaei de Messana interpretatio latina*, in Id., *Scriptores physiognomici graeci et latini*, recensuit R. Foerster, Lipsiae, In aedibus Teubneri, 1893, vol. I, pp. 4-91, p. 17. Cfr. Pseudo-Aristoteles, *Fisiognomica*, 806a.

20. Sullo stretto legame tra fisiognomica e medicina si ritornerà più avanti. In generale, sul tema si veda P. Magli, *Il volto e l'anima: fisiognomica e passioni*, Milano, Bompiani, 1995, pp. 67-74.

21. Sull'importanza politica della fisiognomica nella prima età moderna si veda A. Fontana, *Le piccole verità, l'aurora della razionalità moderna*, op. cit.; G. Benzoni, *Ritrarre con la penna, ossia gli ambasciatori veneti ritrattisti*, in *Le metamorfosi del ritratto*, a cura di R. Zorzi, Firenze, Olschki, 2002, pp. 73-96. Sul ruolo fondamentale della fisiognomica nella ritrattistica e nella storiografia si veda L. Bolzoni, *The Gallery of Memory*, op. cit., in particolare p. 72.

22. G. B. Della Porta, *Chirofisonomia*, in Id., *De ea naturalis physiognomoniam parte quae ad manuum lineas spectat libri duo*, a cura di O. Trabucco, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane (Edizione nazionale delle opere di Giovan Battista Della Porta), 2003, pp. 91-92.

23. Sul sistema e la gerarchia delle prove nel processo romano canonico si vedano J.-P. Lévy, *La hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen-Âge depuis la renaissance du droit romain jusqu'à la fin du XIV^e siècle*, Parigi, Librairie du Recueil Sirey, 1939; A. Giuliani, *Il concetto di prova: contributo alla logica giuridica*, Milano, Giuffrè, 1961. Sul modello congetturale nella riflessione del giurista si veda J. Franklin, *The Science of Conjecture: Evidence and Probability before Pascal*, Baltimora, The John Hopkins University Press, 2001.

24. Sul tema, con particolare riguardo all'evoluzione della dottrina giuridica intorno al *mendacium* e la *variatio* si veda L. Garlati, *La voce, il volto, la colpa*, «La Corte d'Assise», n. 1, 2013, pp. 25-45.

25. Bartolus de Saxoferrato, *Bartoli a Saxoferrato, in secundam digesti novi partem*, Augustae Taurinorum, Apud haeredes Nicolai Bevilacqua, 1577, repetitio in D. 48, 18, 10, pp. 192r-192v; Baldus de Ubaldis, *Commentaria in primum, secundum & tertium codicis*, Augustae Taurinorum, Apud heredes Nicolai Bevilacqua, 1576, p. 39v, repetitio in C. 1,

- 3, 8. Cfr. M. A. Blancus Patavinus, *Tractatus de indiciis homicidii*, Lugduni, Godefridus & Marcellus Beringi, 1547, p. 99-100, n. 259-261.
26. Su questo si veda J. J. Martin, *Tortured testimonies*, «Acta Histriae», vol. XIX, n. 3, 2011, pp. 375-391.
27. Sui presupposti per la tortura si veda P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, vol. II, Milano, Giuffrè, 1954, pp. 1-50.
28. Baldus de Ubaldis, *Super septimo codicis*, in Id., *Lectura super codice: liber 1-9*, Venetiis, per Baptistam de Tortiis, 1496 (repetitio supra C. 7, 65, 2), c. 79r.
29. Due erano essenzialmente i testi pseudoaristotelici allora recepiti nelle facoltà di arti. La sezione fisiognomica contenuta nel *Secretum secretorum*, che la tradizione vuole Aristotele avesse composto per il suo discepolo Alessandro Magno, fu tradotta in latino da Filippo da Tripoli ed era nota a partire dal 1253. Poco dopo Bartolomeo da Messina tradusse i *Physiognomonica*, anch'essi attribuiti ad Aristotele. Cfr. J. Agrimi, *La fisiognomica e l'insegnamento universitario: la ricezione del testo pseudoaristotelico nelle Facoltà delle Arti*, in Id., «*Ingeniosa scientia nature*»: studi sulla fisiognomica medievale, Tavarnuzze, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2002, pp. 101-163, p. 105. Cfr. *Physiognomoniae secreti secretorum pseudoaristotelici versiones latinae*, in Aristoteles, *Scriptores physiognomonici graeci et latini*, op. cit., vol. II, pp. 183-222; Aristoteles, *Physiognomonica, Bartholomaei de Messana interpretatio latina*, in Id., *Scriptores physiognomonici graeci et latini*, op. cit., vol. I, pp. 4-91.
30. Cfr. J. Agrimi, *Fisiognomica tra tradizione naturalistica e sapere medico nei secoli XII-XIII, con particolare riguardo alla scuola di Salerno*, in Id., «*Ingeniosa scientia nature*»: studi sulla fisiognomica medievale, op. cit., pp. 37-56; J. Ziegler, *Philosophers and physicians on the scientific validity of Latin physiognomy, 1200-1500*, «*Early Science and Medicine*», vol. XII, n. 3, 2007, pp. 285-312.
31. Aristoteles, *Physiognomonica, Bartholomaei de Messana interpretatio latina*, op. cit., p. 23. Cfr. Pseudo-Aristoteles, *Fisiognomica*, 807a.
32. «*Cuius vero oculi moventur velociter et visus est acutus, talis homo est fraudolentus, latro, infidelis*»: *Physiognomoniae secreti secretorum pseudoaristotelici versiones latinae*, op. cit., p. 201.
33. *Anonymi de physiognomonia liber latinus*, in Aristoteles, *Scriptores physiognomonici graeci et latini*, op. cit., vol. II, pp. 3-145, p. 33.
34. Si veda, in particolare, P. de Puteo, *De Sindacatu* (1473), Francofurti, Ex Officina Typographica Ioannis Saurii, 1605, p. 1027, n. 26; I. Marsili, *Practica criminalis* (1526), Venetiis, 1564, Expedita, n. 53; M. A. Blancus Patavinus, *Tractatus de indiciis homicidii*, op. cit., p. 157 n. 406; P. Follerius, *Practica criminalis dialogica* (1554), Venetiis, Apud Marcum Antonium Zalterium, 1587, p. 26, n. 44; F. Casoni, *De indiciis et tormentis tractatus duo*, Venetiis, 1557, pp. 19v-20v; L. Carerius, *Practica causarum criminalium*, Lugduni, Apud Guglielmmum Rovillium sub scuto Veneto, 1562, p. 64r; I. Novellus, *Ad defensam in Tractatus aliquot docti et utiles, in materia defensionis*, Coloniae, Apud Gervinum Calenium, 1577, p. 440, n. 108-110; J. Menochius, *De praesumptionibus, conjecturiis, signiis et indiciis*, Coloniae Agrippinae, Apud Joannem Gymnicum, 1595, p. 20, n. 6 (l. 1, quaestio 15); p. 102, n. 130 (l. 1, quaestio 89); F. Chartarius, *Theoricae, et praxis interrogandorum reorum libri quatuor*, Venetiis, Apud Joannem Zenarium, 1596, p. 235 (l. IV, cap. 1, n. 213); T. Decianus, *Tractatus criminalis*, Venetiis, apud Franciscum de Franciscis Senensem, 1590, vol. I, p. 270, n. 52 (l. V, cap. 35); P. Farinacius, *Praxis et theorica criminalis libri duo*,

M. Zacharias Paltenius Typographus Francofurtensis, 1597, p. 805, n. 165. Sulle *practicae criminales* si veda M. Sbriccoli, *Introduzione*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia*, Milano, Giuffrè, 2009, t. I, pp. 13-17.

35. F. Casoni, *De indiciis et tormentis tractatus duo*, op. cit., p. 20r; I. Novellus, *Ad defensam*, op. cit., p. 440; J. Menochius, *De praesumptionibus, conjecturiis, signiis et indiciis*, op. cit., p. 102, n. 130; P. Farinacius, *Praxis et theorica criminalis libri duo*, op. cit., p. 805, n. 165.

36. Cfr. F. Casoni, *De indiciis et tormentis tractatus duo*, op. cit., p. 20r; F. Chartarius, *Theoricae, et praxis interrogandorum reorum libri quatuor*, op. cit., p. 235; L. Carerius, *Practica causarum criminalium*, op. cit., p. 64r.

37. M. A. Blancus Patavinus, *Tractatus de indiciis homicidii*, op. cit., p. 157; F. Casoni, *De indiciis et tormentis tractatus duo*, op. cit., p. 20r.

38. Cfr. *Acta graduum academicorum ab anno 1538 ad annum 1550*, a cura di E. Martellozzo Forin, Padova, Antenore, 1971, p. 266, n. 3264.

39. Cfr. P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, vol. II, op. cit., p. 11, n. 3.

40. Il testo fu pubblicato a Venezia, nel 1557, assieme ad un trattato sulla tortura (*Tractatus de tormentis secundum oratores, ius divinum et civile*) sotto il titolo *De indiciis et tormentis tractatus duo*. Entrambi furono riediti successivamente nel 1563, con alcune interessanti aggiunte studiate da John Jeffries Martin.

41. «Reading guilt through the living body». J. J. Martin, *Francesco Casoni and the rhetorical forensics of the body*, art. cit., a cui si rinvia anche per la biografia di Francesco Casoni. Si veda inoltre S. Parini, *Casoni, Francesco*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone et al., Bologna, Il Mulino, 2013, vol. I, pp. 477-478.

42. Benché la fisiognomica non sparì mai completamente dalle scene, specialmente da quelle universitarie ed erudite, l'autore di uno dei più fortunati manuali della prima età moderna, Bartolomeo della Rocca, intitola il suo libro, apparso per la prima volta a Bologna nel 1504, *Chyromantie ac physionomie anastasis*, facendo così riferimento alla «rinascita» di questo sapere. *Bartholomei Coclitis chyromantie ac physionomie anastasis cum approbatione magistri Alexandri de Achillinis*, Impressum Bononie, per Ioannem Antonium Platonidem Benedictorum, 1504.

43. Cfr. J. M. de Bujanda, *Index des livres interdits*, vol. VIII, Sherbrooke, Ginevra, Centre d'études de la Renaissance, Éditions de l'université de Sherbrooke, Droz, 1990, p. 737. Sulla fisiognomica nella Controriforma mi permetto di rinviare al mio *Fisiognomica, astrologia e medicina al tempo di Della Porta. La Fisionomia naturale di Giovanni Ingegneri (1606)*, «Bruniana & Campanelliana», anno XXII, n. 1, 2016, pp. 97-104.

44. J. J. Martin, *Francesco Casoni and the rhetorical forensics of the body*, art. cit., p. 104 e note 5 e 6.

45. *Ibid.*, in particolare p. 116.

46. F. Casoni, *De indiciis et tormentis tractatus duo*, op. cit., p. 5r-6v.

47. Si tratta di interessi coltivati specialmente dai membri dell'Accademia Venetiana o della Fama, sulla quale si vedano L. Bolzoni, *The Gallery of Memory*, op. cit., pp. 3-22; V. Guarna, *L'accademia veneziana della fama (1557-1561): storia, cultura e editoria. Con l'edizione della Somma delle opere (1558) e altri documenti inediti*, Roma, Vecchiarelli, 2018.

48. F. Casoni, *De indiciis et tormentis tractatus duo*, op. cit., pp. 19v-20v.

49. Il passo biblico per intero recita così: «*Ex visu cognoscitur vir, et ab occurso faciei cognoscitur sensatu*» («Dall'aspetto si conosce l'uomo; dal volto si conosce l'uomo di senno»).

50. «*Ne respicias vultum eius neque altitudinem staturae eius quoniam abieci eum nec iuxta intuitum hominis iudico homo enim videt ea quae parent Dominus autem intuetur cor*» («Non guardare al suo aspetto né all'imponenza della sua statura. Io l'ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore»).

51. «*Legitur etiam quod Zopirus physiognomus profitebatur hominum mores, naturasque ex corpore, oculis vultu, fronte pernoscere*». F. Casoni, *De indiciis et tormentis tractatus duo*, op. cit., p. 20r. Cfr. Cicero, *De fato*, 5, 10. La vicenda di Socrate e Zopiro è narrata da Cicerone anche nelle *Tusculanae*, 4, 37, 80.

52. Cfr. F. Casoni, *De indiciis et tormentis tractatus duo*, op. cit., p. 9v.

53. «Nella mano di ogni uomo pone un sigillo, perché tutti riconoscano la sua opera». L'interpretazione cattolica del passo biblico, riportata poi da Casoni, intende invece l'espressione *in manu* in senso figurato, «nella potestà degli uomini». Il passo è interpretato in questo senso nelle postille di Niccolò di Lira, su qui ritorneremo più avanti. Cfr. *Bibliorum sacrorum tomus tertius cum glossa ordinaria, & Nicolai Lyrani postilla, moralitatibus, additionibus & replicis*, Lugduni, Gaspar Trechsel [et] Antoine Vincent, 1545, p. 68v. A suffragare l'interpretazione ebraica del passo biblico Casoni fa poi riferimento a Esodo, 13 in cui compare due volte l'espressione «*Et erit quasi signum in manu tua*» («sarà un segno sulla tua mano»). Cfr. *Bibliorum sacrorum tomus primus cum glossa ordinaria, & Nicolai Lyrani postilla, moralitatibus, additionibus & replicis*, Lugduni, Gaspar Trechsel [et] Antoine Vincent, 1545, p. 150.

54. Bartolomeo della Rocca, *Bartholomei Coclitis chyromantie ac physionomie anastasis cum approbatione magistri Alexandri de Achillinis*, op. cit.

55. G. B. Della Porta, *De ea naturalis physiognomoniae parte quae ad manuum lineas spectat libri duo*, op. cit.

56. F. Casoni, *De indiciis et tormentis tractatus duo*, op. cit., pp. 20v-21v. Sulla lettura delle emozioni si rinvia a D. Freedberg, *Feelings on face: from physiognomics to neuroscience*, in *Rethinking Emotion: Interiority and Exteriority in Premodern, Modern, and Contemporary Thought*, a cura di J. Weber e R. Campe, Berlino, Boston, De Gruyter, 2014, pp. 289-323.

57. Cfr. J.J. Martin, *Francesco Casoni and the rhetorical forensics of the body*, art. cit., pp. 105-108.

58. «[...] *exterioribus indiciis cognoscitur affectus animi*», F. Casoni, *De indiciis et tormentis tractatus duo*, op. cit., p. 21r.

59. *Loc. cit.* Cfr. A. Gellius, *Noctes Atticae*, XIX, 6. Cfr. *Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta*, collegit Valentinus Rose, Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1886, frammento n. 243, pp. 182-183. È lo stesso Casoni ad indicare la sua fonte nella sezione «De Pallore» presente tra gli indizi «*post delictum*». Cfr. F. Casoni, *De indiciis et tormentis tractatus duo*, op. cit., p. 56v.

60. Cicero, *Tusculanae disputationes*, IV, 8.

61. *Id.*, *De inventione*, I, 36.

62. Sulle edizioni bibliche corredate della glossa e delle postille di Niccolò si veda *La Bibbia a stampa da Gutenberg a Bodoni*, a cura di I. Zatelli, Firenze, Centro Di, 1991, p. 16.

Sull'importanza della Bibbia postillata e glossata nella redazione del «Mondo Creato» di Tasso si veda R. Loda, *Il «Mondo Creato» di Torquato Tasso e la Bibbia glossata*, «Aevum», anno LXXII, n. 3, 1998, pp. 733-757. Una di queste edizioni fu con ogni probabilità presente sullo scrittoio di Casoni. Ritroviamo infatti il testo menzionato, nel quale il lirese riprende e sviluppa ulteriormente il lessico e la riflessione medica, a commento del passo biblico «*ex visu cognoscitur vir*» (Eccl. 19, 26), citato dal giurista nella sezione dedicata alla fisiognomica. Cfr. *Bibliorum sacrorum tomus tertius cum glossa ordinaria...*, *op. cit.*, p. 406: «*Cordis enim dispositio magis apparet in facie, in qua magis vigent omnes sensus, quam in aliis partibus: & potissime in oculis, quam citius immutant a corde propter humiditatem complexionis*».

63. «*Cordis dispositio magis apparet in facie, quam magis urgent omnes sensus quam alias partes*», F. Casoni, *De indiciis et tormentis tractatus duo*, *op. cit.*, p. 56v.

64. *Loc. cit.*

65. *Ibid.*, p. 57r. Cfr. A. Gellius, *Noctes Atticae*, XIX, 1.

66. Cfr. Cicero, *Rhetorica ad Herennium*, II, 6.

67. Cfr. G. Gullino, *Da Mula, Marcantonio*, in Istituto della Enciclopedia italiana, *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, vol. XXXII, 1986, pp. 383-387; A. Stella, *Barbarigo, Agostino*, in *ibid.*, vol. VI, 1964, pp. 49-52; F. Tomasi, *Molin, Girolamo*, in *ibid.*, vol. LXXV, 2011, pp. 359-362.

68. Sull'importanza della riforma dialettica del *De inventione dialectica* di Rodolfo Agricola nel progetto culturale dell'Accademia Venetiana si veda L. Bolzoni, *The Gallery of Memory*, *op. cit.*, pp. 14; 23-43; 52-56.

69. Si può forse ipotizzare un legame tra la riflessione di Casoni intorno agli indizi e la rivoluzione metodologica operata da Rodolfo Agricola e poi da Pietro Ramo, promossa dall'Accademia Venetiana. Sull'importanza della retorica e della dialettica nel pensiero degli umanisti come una nuova logica per un nuovo metodo del sapere si veda l'ancora utilissimo C. Vasoli, *La dialettica e la retorica dell'Umanesimo: invenzione e metodo nella cultura del XV e XVI secolo*, Milano, Feltrinelli, 1968. Sulle prove giudiziarie nella retorica romana di età repubblicana e nell'*Institutio oratoria* di Quintiliano si veda A. Triggiano, *Le prove giudiziarie nel mondo antico: tra retorica e diritto*, Canterano, Aracne, 2017.

70. I. Maclean, *Evidence, logic, the rule and the exception in Renaissance law and medicine*, «Early Science and Medicine», vol. V, n. 3, 2000, pp. 227-257; *Id.*, *Logic, Signs and Nature in the Renaissance: The Case of Learned Medicine*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.

71. F. Casoni, *De arte ac ratione in criminum causis disserendi, et de investigandis praeteritis, et futuris, et tam in publicis, quam privatis negotiis, dialogus*, Brixiae, Apud Lodovicum Britannicum, 1561, pp. 4v. (copia consultata: Venezia, Biblioteca del Museo Correr, Op. Cicogna, 70.1).

72. Di particolare interesse è la riflessione di Casoni intorno alla prima delle prove artificiali prese in considerazione: gli argomenti. Suddivisi metodicamente in sei generi, gli argomenti erano ricondotti ad un'ampia gamma di *loci*, rispettivamente organizzati in numerose categorie, che costituivano un'ulteriore rielaborazione delle categorie alle quali Casoni era ricorso per organizzare le diverse tipologie di indizi nel suo trattato *De indiciis*. La dottrina dei *loci* permetteva, infatti, a Casoni di stabilire una dottrina certa degli indizi («*certa doctrina inditiorum*»), andando contro l'opinione comune che demandava la valutazione degli indizi all'*arbitrium* del giudice. Attraverso

l'interpretazione dell'umanista della parola «*arbitrium*», Casoni ricordava infatti come il termine non significasse «libero arbitrio» ma «*iudicium et ratione*». F. Casoni, *De arte ac ratione*, op. cit., p. 19v. Cfr. J. J. Martin, *Francesco Casoni and the rhetorical forensics of the body*, art. cit., p. 113.

73. F. Casoni, *De arte ac ratione*, op. cit., pp. 9v-9r.

74. *Ibid.*, p. 9v.

75. Il *De signis medicis* apparve alle stampe all'interno della collezione di trattati raccolti sotto il titolo di *De morbis, libri XIII*, editi a Firenze (Torrentino, 1556), Lione (Jacques Giunta, 1558; Sébastien de Honorat, 1558) e poi ripubblicato successivamente negli *Opera omnia*.

76. F. Casoni, *De arte ac ratione*, op. cit., p. 20r: «*Molto propemodum est indiciorum pars ea dignior, utiliorue quam de signis agit*». I. Argenterius, *De signis medicis*, in Id., *De morbis, libri XIII*, Florentiae, Lorenzo Torrentino, 1556, p. 186: «*Nulla propemodum est medicinae pars ea dignior, utiliorve, quae de signis agit*».

77. F. Casoni, *De arte ac ratione*, op. cit., p. 20r: «*Cum enim latentes affectus per signa quasi per fenestras penetralium cordis discognoscimus, et quae antedesserunt tenemus, et quae futura sunt praedicimus, atque prouidemus*». Cfr. I. Argenterius, *De signis medicis*, op. cit., p. 186: «*Quum enim latentes affectus praesentes per signa discognoscimus, et quae antecesserunt, tanquam praesentia essent, commemoramus, quaeque post longum etiam tempus ventura sunt praedicamus*».

78. F. Casoni, *De arte ac ratione*, op. cit., p. 20r: «*Est igitur (ut diffinit Arist.) id signum, quod rem aliquam significat*». Cfr. I. Argenterius, *De signis medicis*, op. cit., p. 187: «*Est igitur, vt enim definit Arist. id signum, quod rem aliquam significat. Vt enim causa dicitur it, quod aliquid faciendum confert: definitio, quod alicuius naturam explicat: Indicatio vero id, quod aliquid indicat in vsu materiae medicae esse faciendum. Sic, ut dicimus, signum est, quod alicuius rei est significativum. Porro sive signa, sive indicia, vel notas vel alio verbo voces, quod rem occultam declarat, nihil referre velim*». Sul dibattito rinascimentale intorno alla riflessione aristotelica sui segni si rinvia a I. Maclean, *Logic, Signs and Nature in the Renaissance*, op. cit., pp. 149-159. Sull'Argenterio e la sua originale posizione nel dibattito si rinvia a Id., *Logic, Signs and Nature in the Renaissance*, op. cit., in particolare p. 155. Sull'Argenterio si rinvia inoltre a N. Siraisi, *Giovanni Argenterio and sixteenth-century medical innovation: between princely patronage and academic controversy*, «Osiris», vol. VI, n. 1, 1990, pp. 161-180.

79. F. Casoni, *De arte ac ratione*, op. cit., p. 20v. «*Signum est, quod sub sensum aliquem cadit, et quiddam significat, quod ex ipso profectum uidetur, quod aut ante fuit, aut in ipso negotio, aut post sit consecutum: ut fuda, cruor, pallor, rubor, et quae his sunt similia*». Cfr. Cicerone, *De inventione*, I, 48. John Jeffreys Martin ha notato come anche la citazione da Cicerone sia una rielaborazione da parte di Casoni. Cfr. J. J. Martin, *Francesco Casoni and the rhetorical forensics of the body*, art. cit., p. 129, nota 68.

80. F. Casoni, *De arte ac ratione*, op. cit., p. 21r.

81. «*Signa quaedam sunt quae procreatricem et quasi parentem naturam habent, alia conscientiam, signa autem naturae sunt communia omnibus et philosophis, et medicis et iurisconsultis. Signa autem conscientiae sunt quibus nisi legistae, ac theologi uti possunt. Ideo ante omnia, in personis spectatur natura corporis, atque animi, ex quibus iudices per motiones omnes humana perdiscunt, et quibus ex causis, qua ratione mortalium mentes possint impelli optime tenebunt*», loc. cit.

82. *Ibid.*, p. 21v.
83. *Ibid.*, p. 21r.
84. Per alcune note sulla biografia di Ingegneri mi permetto di rinviare a M. Bragagnolo, *Tra diritto e fisiognomica: prime ricerche per la biografia di Giovanni Ingegneri († 1600)*, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», n. 49, 2016, pp. 163-178.
85. A. Ingegneri, *All'illustrissimo et eccellentiss. Sig, Il signor Filiberto Gherardo Scaglia conte di Verrua*, in G. Ingegneri, *Fisionomia naturale. Nella quale con ragioni tolte dalla filosofia, dalla medicina e dall'anatomia si dimostra come dalle parti del corpo humano, per la sua naturale complessione, si possa agevolmente congetturare, quali siano le inclinazioni, e gli affetti dell'animo altrui*, Napoli, Carlino, 1606.
86. *Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab anno 1566 ad annum 1600 (1566-1575)*, a cura di E. Martellozzo Forin, Padova, Antenore, 2008, pp. 332-484.
87. G. Ingegneri, *Fisionomia naturale...*, *op. cit.*
88. Sulla bolla papale e il dibattito filosofico intorno ad essa si veda G. Ernst, *Dalla bolla «Coeli et terrae» all' «Inscrutabilis». L'astrologia tra natura, religione e politica nell'età della Controriforma*, in Id., *Religione, ragione e natura: ricerche su Tommaso Campanella e il tardo Rinascimento*, Milano, Franco Angeli, 1991, pp. 237-279.
89. Sul punto mi permetto di rinviare al mio *Fisiognomica, astrologia e medicina al tempo di Della Porta. La Fisionomia naturale di Giovanni Ingegneri (1606)*, *art. cit.*
90. G. Ingegneri, *Proemio*, in Id., *Fisionomia naturale...*, *op. cit.*, pp. 1-2.
91. *Ibid.*, p. 4.
92. *Ibid.*, p. 8.
93. *Loc. cit.*
94. Cfr. J. Agrimi, *Fisiognomica tra tradizione naturalistica e sapere medico nei secoli XII-XIII...*, *art. cit.*, pp. 37-56; J. Ziegler, *Médecine et physiognomonie du XIV^e au début du XVI^e siècle*, «Médiévales», n. 46, 2004, pp. 2-15.
95. Sulla fisiognomica medica nel pensiero di Michele Savonarola si veda G. Zuccolin, *Michele Savonarola «medico humano»: fisiognomica, etica e religione alla corte estense*, Bari, Edizioni di Pagina, 2018.
96. A. Achillini, *De subiecto physionomiae et chiromantiae*, in Id., *Opera omnia [...]. Cum annotationibus excellentissimi Doctoris Pamphili Montij, Venetiis, apud Hieronymum Scotum, 1545*, pp. 149v-155r. Su Achillini si veda H. S. Masten, *Alessandro Achillini (1463-1512) and His Doctrine of "Universals" and "Transcendentals": A Study in Renaissance Ockhamism*, Lewisburg, Bucknell University Press, 1974; P. Zambelli, *Aut Diabolus, Aut Achillinus: fisionomia, astrologia e demonologia nel metodo di un aristotelico*, «Rinascimento», vol. XVIII, 1978, pp. 59-86. La *Quaestio* di Achillini fu pubblicata varie volte nel corso del Cinquecento, non soltanto in apertura delle molte edizioni dell'*Anastasis* di Bartolomeo della Rocca, ma anche all'interno degli *Opera omnia*, apparsi a Venezia presso Girolamo Scoto nel 1545, 1551 e 1568.
97. A. Achillini, *Quaestio de subiecto physionomiae*, in Id., *Opera omnia*, *op. cit.*, p. 153r.
98. *Ibid.*, p. 152v: «*Procedere a signo comitante. Sed iste processus in duos resoluitur, quorum primus est a posteriori, secundo vero a priori. Primus habetur data linea puta solaris etc, ergo complexio habetur solaribus viris conveniens. Argumentum est a casibus complexionis ad complexionem a qua cadunt, secundus a priori. Complexio habetur solaribus viris conveniens,*

ergo habens complexionem illam, illis placere aptus est, aut placet, complexio enim est causa immediata huiusmodi aptitudinem».

99. P. F. Grendler, *The Universities of the Italian Renaissance*, Baltimora, Londra, The John Hopkins University Press, 2002, p. 270.

100. Aristoteles, *Aristotelis physiognomica cum Augustini Niphi medices commentariis*, in Id., *Parva naturalia Augustini Niphi medices philosophi Suessani*, Venetiis, Apud Hieronimum Scotum, 1550, pp. 1r-23v. Sulle edizioni a stampa delle opere di Agostino Nifo si veda E. De Bellis, *Bibliografia di Agostino Nifo*, Firenze, Olschki, 2005. Sul suo pensiero si rinvia inoltre a E. P. Mahoney, *Two Aristotelians of the Italian Renaissance: Nicoletto Vernia and Agostino Nifo*, Aldershot, Burlington, Ashgate, 2000.

101. Cfr. G. Manfredi (Hieronimus de Manfredis), *Liber de homine: Il Perché*, a cura di A. L. Trombetti Budriesi e F. F. Foresti, Bologna, Luigi Parma, 1988; A. Carré e L. Cifuentes, *Girolamo Manfredi's Il Perché: I. The Problemata and its medieval tradition*, «Medicina & Storia», X, 19-20, 2010, pp. 13-38; A. Carré e L. Cifuentes, *Girolamo Manfredi's Il Perché: II. The Secretum secretorum and the book's publishing success*, «Medicina & Storia», X, 19-20, 2010, pp. 19-58.

102. Cfr. A. Pastore, *Il medico in tribunale: la perizia medica nella procedura penale d'antico regime (secoli XVI-XVIII)*, Bellinzona, Casagrande, 1998. Su Paolo Zacchia si rinvia a Paolo Zacchia, *Alle origini della medicina legale: 1584-1659*, a cura di A. Pastore e G. Rossi, Milano, Franco Angeli, 2008.

103. Cfr. A. M. Cospi, *Il giudice criminalista [...] distinta in tre volumi. Dove con Dottrina teologica, canonica, civile, filosofica, medica, storica e poetica si discorre di tutte quelle cose che al giudice delle cause criminali possono avvenire*, In Fiorenta, Nella stamperia di Zanobi Pignoni, 1643, pp. 286-289.

RIASSUNTI

La lettura e l'interpretazione dei «moti», «gesti» e «cenni» ricoprì un ruolo di primo piano nella pratica giuridica della prima età moderna. Non soltanto l'affiorare incontrollato e temporaneo delle emozioni sul viso e nella gestualità dell'imputato costituivano indizi di colpevolezza, ma i segni sul viso e sul corpo potevano anche palesare l'inclinazione dell'imputato al crimine, rendendo quindi visibile, al giudice in grado di decifrarli, l'invisibile dell'animo umano. Questo articolo mostra come la fisiognomica, consolidatasi come scienza in Occidente a partire dal XIII secolo, costituì una griglia interpretativa attraverso cui i giuristi prestarono sempre maggiore attenzione alla lettura dei segni della colpa sul corpo dell'imputato. Già presente nella prassi giuridica medievale, fu tuttavia nel Cinquecento, e soprattutto negli ambienti intellettuali veneziani e patavini, che l'intreccio tra diritto e fisiognomica si fece più evidente. I giuristi si occuparono infatti sempre più di fisiognomica, non soltanto nelle *practicae criminales* - ad esempio in quella di Francesco Casoni -, ma anche attraverso la redazione di trattati di fisiognomica - come nel caso di Giovanni Ingegneri. Attraverso l'analisi di questi scritti, l'articolo mostra non soltanto l'identità intellettuale composita dei giuristi della prima età moderna, caratterizzata dalla necessità di interagire con saperi come la fisiognomica e la medicina, ma

anche la porosità delle categorie intellettuali utilizzate da giuristi, medici, filosofi naturali e fisionomi, specialmente attorno al concetto di segno e alla logica della congettura.

La lecture et l'interprétation des « *moti* » (mouvements), « *gesti* » (gestes) et « *cenni* » (signes) ont joué un rôle majeur dans la pratique juridique du début de l'âge moderne. Non seulement l'affleurement incontrôlé et temporaire des émotions sur le visage et dans les gestes de l'accusé constituait des indices de culpabilité, mais les signes sur le visage et le corps pouvaient également révéler l'inclination de l'accusé au crime, rendant ainsi visible, pour le juge capable de les déchiffrer, l'invisible de l'âme humaine. Cet article montre comment la physiognomonie, consolidée en tant que science en Occident depuis le XIII^e siècle, a constitué une grille d'interprétation au travers de laquelle les juristes ont porté une attention croissante à la lecture des signes de culpabilité sur le corps du défendeur. Déjà présente dans la pratique juridique médiévale, c'est cependant au XVI^e siècle, et surtout dans les milieux intellectuels de Venise et Padoue, que l'imbrication du droit et de la physiognomonie devient plus évidente. En fait, les juristes s'occupent de plus en plus de physiognomonie, non seulement dans les *practicae criminales* – par exemple celle de Francesco Casoni –, mais aussi par la rédaction de traités de physiognomonie – comme dans le cas de Giovanni Ingegneri. À travers l'analyse de ces écrits, l'article montre non seulement l'identité intellectuelle composite des juristes du début de l'âge moderne, caractérisée par la nécessité d'interagir avec des connaissances telles que la physiognomonie et la médecine, mais aussi la porosité des catégories intellectuelles utilisées par les juristes, les médecins, les tenants de la philosophie naturelle et les physionomistes, notamment autour du concept de signe et de la logique de la conjecture.

The reading and interpretation of “*moti*” (motions), “*gesti*” (gesture) and “*cenni*” (signs) played a major role in the legal practice of the Early Modern period. Not only did the uncontrolled and temporary appearance of emotions on the defendant's face and in his gestures constitute clues of guilt, but signs on the face and body could also reveal the defendant's inclination to crime, thus making visible to the judge who was able to interpret these signs the invisible nature of the human soul. This article shows how physiognomy, construed as a science in the West since the 13th century, constituted an interpretative grid through which jurists paid increasing attention to reading the signs of guilt on the defendant's body. Already present in medieval legal practice, however, it was in the sixteenth century, and especially in Venetian and Paduan intellectual circles, that the interweaving of law and physiognomy became more prominent. In fact, jurists dealt more and more with physiognomy, not only in the *Practicae criminales* – for example the one by Francesco Casoni – but also through the drafting of treatises on physiognomy, as in the case of Giovanni Ingegneri. Through the analysis of these writings, the article shows not only the composite intellectual identity of the jurists of the Early Modern period, characterised by the need to interact with knowledge such as physiognomy and medicine, but also the porosity of the intellectual categories used by jurists, doctors, natural philosophers, and physiognomists, especially around the concept of signs and the logic of conjecture.

INDICE

Parole chiave : fisiognomica, diritto, medicina, Ingegneri (Giovanni), Casoni (Francesco), Venezia

Mots-clés : physiognomonie, droit, médecine, Ingegneri (Giovanni), Casoni (Francesco), Venise

Keywords : physiognomy, law, medicine, Ingegneri (Giovanni), Casoni (Francesco), Venice

AUTORE

MANUELA BRAGAGNOLO

MPIeR, Francfort • Manuela Bragagnolo est chercheuse à l'Institut Max Planck d'histoire européenne du droit à Francfort-sur-le-Main, où elle travaille actuellement sur l'impact de l'imprimerie sur la production du savoir juridique au début de l'âge moderne. Autrice du livre *Lodovico Antonio Muratori e l'eredità del Cinquecento nell'Europa del XVIII secolo* (Olschki, 2017), elle s'occupe aussi de l'histoire matérielle des idées juridiques et politiques, notamment dans le contexte italien entre le XVI^e et le XVIII^e siècle. Parmi ses thèmes de recherche figure également l'histoire des savoirs, qu'elle aborde en particulier sous l'angle de l'imbrication du droit, de la médecine et de la physiognomonie au début de l'âge moderne.